



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 64	di data 09/11/22

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NON ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative, provvedendo tra l'altro all'erogazione di contributi finanziari a sostegno di Società ed Associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico sul territorio comunale, a norma di quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 26.09.2001 n. 117;

atteso che la Giunta comunale con deliberazione di data 08.05.2017 n. 82 ha approvato il testo coordinato dei parametri per la determinazione dei contributi alle associazioni sportive e, tra questi, i parametri dei contributi a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive e la loro relativa pesatura, di cui all'articolo 6 del Regolamento vigente "Acquisto di attrezzature sportive";

visto inoltre il comma 3 dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, che demanda al Dirigente della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento medesimo e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale, la determinazione dell'ammontare dei contributi e la loro relativa assegnazione;

preso atto che le domande di contributo per acquisto di attrezzatura sportiva da effettuarsi per il secondo semestre dell'anno 2022, pervenute regolarmente presso il competente Ufficio Sport, entro il termine stabilito dall'art. 9 del Regolamento in materia, sono le seguenti:

- nota di data 30 maggio 2022 prot. nr. 152278 presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica ILIRIA – Via Marconi n. 1 – TRENTO – per l'acquisto di porte da calcio piccole, palloni tg. 3, casacche, birilli, cinesini, borsa medica, rete porta palloni, ostacolo, per un importo complessivo di Euro 686,37 (IVA e ogni onere escluso);
- nota di data 25 maggio 2022 prot. nr. 153695 presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica BUDO NO MICHI – Via del Lavachel 25/D – Fraz. Vaneze – TRENTO – per l'acquisto di guantoni, caschetti, attrezzatura varia per esercizi motori (cerchi, coni, aste, appoggi Baumann), per un importo complessivo di Euro 784,54 (IVA e ogni onere escluso);
- nota di data 31 maggio 2022 prot. nr. 154633 presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica EASY RAMP ODV – Via G. Bertagnolli 15 – MEZZOLOMBARDO – per

pagina 1/3

l'acquisto di funbox, materasso, rampa, per un importo complessivo di Euro 1.670,49 (IVA e ogni onere escluso);

verificato che la richiesta pervenuta dall'Associazione sportiva "Iliria" non può essere ammessa a contributo in quanto le spese presentate non rientrano nella tipologia prevista dalla Giunta comunale con deliberazione n. 127 di data 20/09/2009 ossia *"1) le spese per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili che servono a completamento e/o integrazione di impianti sportivi di pubblico utilizzo"*;

verificato che la richiesta pervenuta dall'Associazione sportiva "Budo No Michi" non può essere ammessa a contributo in quanto sono ammesse *"3) le attrezzature che non hanno un utilizzo individuale"* come previsto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 127 di data 20/09/2009;

rilevato che l'istanza presentata dall'Associazione sportiva dilettantistica Easy Ramp Odv non è accoglibile in quanto l'associazione non ha sede legale nel Comune di Trento;

preso atto che l'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento comunale citato prevede l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di *"enti, comitati e associazioni, anche privi di personalità giuridica, svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico nel Comune di Trento ed aventi sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività sul territorio del Comune"*;

rilevato che le sopra menzionate Associazioni sportive sono state informate dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (Iliria con nota prot. n. 285399 di data 14.10.2022, Budo No Michi con nota prot. n. 276099 di data 05.10.2022, Easy Ramp Odv con nota prot. 276105 di data 05.10.2022) assegnando alle stesse un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti e non hanno prodotto alcuna osservazione;

preso atto che, all'esecutività della presente determinazione, sarà comunicata alle Associazioni sportive citate la mancata assegnazione del contributo in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive approvato con deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 148/2022/05 prot. n. 185169 di data 01.07.2022 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di non ammettere a contributo le domande presentate dalle Associazioni sportive "Iliria", "Budo No Michi", "Easy Ramp Odv" per i motivi indicati in premessa;
2. di dare comunicazione alle Associazioni sportive sopra citate della mancata assegnazione del contributo in oggetto all'esecutività della presente determinazione;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina mariavittoria Ambrosi

Trento, addì 09/11/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO URBANO, SPORT
E SANI STILI DI VITA

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 64	di data 09/11/22

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NON ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 novembre 2022